

STATUTO

ASSOCIAZIONE DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI

ARTICOLO 1

(Costituzione, denominazione e durata)

E' costituita una Associazione per il potenziamento, promozione, miglioramento qualitativo e competitivo dell'offerta integrata di servizi turistici del sistema territoriale degli Iblei, nella forma della associazione priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

L'Associazione assume la denominazione di: "Distretto Turistico degli Iblei".

L'Associazione ha la propria sede legale a _____

L'Associazione, inoltre, può costituire sedi operative distaccate, funzionali al perseguimento dei propri scopi, in tutto il territorio dell'Unione Europea.

La durata è illimitata.

ARTICOLO 2

(Caratteristiche)

L'Associazione è autonoma ed amministrativamente indipendente, è caratterizzata dalla democraticità della struttura e garantisce l'uguaglianza di tutti gli associati.

L'Associazione non persegue finalità di lucro; i proventi delle attività sono destinati interamente alla realizzazione degli scopi istituzionali, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 3

(Oggetto)

L'Associazione intende concorrere e sostenere la crescita economica del settore in tutto il territorio dei Comuni che aderiscono al distretto mettendo a punto un " sistema turistico integrato" in grado di restituire in modo equo le risorse a tutti gli attori della filiera.

Più in particolare l'Associazione ritiene estremamente strategico, per le predette finalità, valorizzare il sistema della mobilità e della intermodalità a livello locale, nazionale ed internazionale, attraverso decise azioni di partenariato e coomarketing, di concerto con i soggetti responsabili delle grandi infrastrutture del territorio degli Iblei, come l'aeroporto, i porti turistici di Marina di Ragusa e Scoglitti, il porto di Pozzallo, facendole diventare parte preponderante nella strategia di crescita della filiera turistica alla stregua degli altri elementi di eccellenza come l'agricoltura, la zootecnia, l'ortofrutta, l'enogastronomia.

L'Associazione ha per oggetto, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie relative:

- 1) lo sviluppo della strategia di individuazione, potenziamento, promozione, miglioramento qualitativo e competitivo dell'offerta integrata di servizi turistici del sistema territoriale degli Iblei, attraverso:
 - 1.a) il posizionamento strategico dell'offerta integrata territoriale, sulla base di una mappatura dei servizi turistici attualmente attivi e/o potenzialmente attivabili, rispetto alle esigenze del sistema cliente o target bersaglio e al cospetto del sistema competitivo presente sul mercato di riferimento;
 - 1.b) la concezione, elaborazione ed adozione della Carta dei Servizi Turistici Integrati del Territorio degli Iblei quale elemento di evidenza della qualificazione dell'offerta turistica e di orientamento al sistema cliente

nel soddisfacimento dei requisiti e degli standard richiesti dal target bersaglio;

- 1.c) la costruzione di un sistema territoriale omogeneo di offerta turistica integrata, certificabile attraverso la creazione di uno specifico marchio, di cui l'Associazione sarà soggetto di gestione, tutela e promozione;
- 2) la valorizzazione ed il potenziamento della struttura aeroportuale di Comiso, esercitando tutte le funzioni necessarie ed opportune per assistere ed implementare lo sviluppo del traffico aereo sul territorio collaborando con possibili utenti quali vettori o società di gestione;
- 3) lo sviluppo di processi di raccordo e di aggregazione degli operatori e delle rappresentanze sociali e istituzionali del territorio;
- 4) lo sviluppo e l'adozione ed il conseguente monitoraggio di un sistema integrato ed omogeneo di gestione dell'offerta territoriale dei servizi turistici;
- 5) il presidio costante del principio di miglioramento continuo dei servizi turistici, quale elemento strategico cardine per la competitività dell'offerta turistica del Distretto e volano di sviluppo economico e sociale per il territorio degli Iblei;
- 6) l'identificazione, lo sviluppo, la promozione e la gestione degli investimenti materiali e immateriali funzionali al miglioramento, alla innovazione ed alla competitività dei servizi turistici territoriali, anche attraverso il ricorso alle fonti di finanziamento rese disponibili a livello regionale, nazionale e comunitario;
- 7) il reperimento delle risorse necessarie per sostenere gli investimenti materiali ed immateriali funzionali alla erogazione dei servizi turistici territoriali, attraverso il ricorso a fondi privati di investimento.

ARTICOLO 4

(Funzioni)

Nel quadro delle attività rientranti nel perseguimento del suo oggetto, L'Associazione esercita tutte le funzioni necessarie ed opportune per la cura degli interessi generali discendenti dalla adozione della carta di valorizzazione del territorio degli Iblei, quale strumento utile al potenziamento ed alla valorizzazione del Distretto turistico e del relativo sistema di offerta integrata di cui al marchio territoriale di qualità ed in particolare:

- a) definisce la politica di sviluppo ed erogazione dei servizi della carta di valorizzazione, predisponendo i Disciplinari ed i relativi Regolamenti, promuovendone le eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione agli Organi preposti;
- b) è detentrica del marchio di qualità dei servizi turistici integrati per il potenziamento e la valorizzazione del Distretto turistico degli Iblei ed eventualmente di quelli collaterali o corrispondenti, nonché dei contrassegni depositati a norma di legge e li concede in uso a chi ne abbia il diritto;
- c) esercita e promuove ogni azione avanti a qualsiasi organo e qualsiasi giudice, sia nazionale che internazionale, per la tutela e la salvaguardia del marchio di qualità dei servizi turistici integrati per il potenziamento e la valorizzazione del Distretto turistico degli Iblei costituendosi avanti a qualsiasi giudice o autorità quale portatore degli interessi diffusi degli associati e/o aderenti al marchio;
- d) esercita e promuove ogni azione avanti a qualsiasi organo e qualsiasi giudice sia nazionale che internazionale per la tutela e la salvaguardia degli eventuali altri marchi e contrassegni collaterali o corrispondenti di cui è unica titolare e depositaria;
- e) dispone il ritiro del marchio di qualità o l'applicazione di misure sanzionatorie in caso di inosservanza al/i Disciplina/i;

f) svolge azione di tutela, vigilanza e salvaguardia del marchio in ogni processo di sviluppo ed erogazione dei servizi;

g) vigila affinché servizi simili, anche con false indicazioni sulle modalità di sviluppo ed erogazione, sugli standard e sui requisiti e caratteristiche dei servizi, non ingenerino confusione nei consumatori o non rechino danno al marchio di qualità dei servizi turistici integrati per il potenziamento e la valorizzazione del Distretto turistico degli Iblei.

ARTICOLO 5

(Finalità operative)

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Associazione provvede fra l'altro a:

a) proporre ed attuare, nel limite delle sue competenze, tutte le iniziative dirette alla promozione del proprio prodotto turistico;

b) perfezionare e migliorare il livello tecnico, qualitativo ed economico dei servizi turistici integrati per il potenziamento e la valorizzazione del Distretto turistico degli Iblei;

c) favorire, organizzare e partecipare ad iniziative intese a valorizzare il marchio di qualità dei servizi turistici integrati per il potenziamento e la valorizzazione del Distretto turistico degli Iblei e ad accrescerne la notorietà, l'immagine, la rinomanza, la diffusione, e più in generale la fruizione dei servizi conformi agli standard del marchio in Italia e all'estero;

d) assistere gli aderenti al marchio, dando loro tutte le opportune direttive, affinché il servizio da loro sviluppato ed erogato raggiunga il miglior livello qualitativo nella logica dell'orientamento al cliente ed al miglioramento continuo;

e) promuovere ed attuare tutte le iniziative volte al miglioramento di ogni processo di sviluppo ed erogazione, fornendo all'uopo la propria collaborazione anche attraverso la messa a disposizione di servizi tecnici;

- f) promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale del personale addetto allo sviluppo ed alla erogazione dei servizi, istituendo anche appositi corsi;
- g) costituire appositi enti, assumere partecipazioni in organismi, società od enti che possano comunque favorire il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- h) promuovere e realizzare interventi progettuali, anche costituendo partenariati nazionali, transnazionali ed internazionali, a valere su bandi regionali, nazionali e comunitari su vari settori di interesse.

L'Associazione può costruire, acquistare e alienare beni mobili ed immobili, accettare donazioni ed altre elargizioni, nonché assumere e organizzare ogni altra iniziativa in linea con le proprie finalità e conforme alla normativa vigente.

L'Associazione diffonde le attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell'informazione, eventualmente anche attraverso notiziari periodici ed attività editoriali.

L'Associazione non ha fini politico-partitici, religiosi o razziali.

ARTICOLO 6

(Associati)

All'Associazione possono aderire organizzazioni pubbliche e private, con o senza personalità giuridica, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi statutari.

I soci si suddividono in:

- soci ordinari;
- soci sostenitori.

Soci ordinari possono essere istituzioni pubbliche del territorio ibleo e dei territori contigui rispetto allo stesso e rappresentanze organizzate nonché forme aggregative degli operatori

del settore turistico, ricettivo ed enogastronomico, che sono regolarmente iscritti all'Associazione a norma del presente Statuto.

Tra questi sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

I soci ordinari hanno diritto di voto.

I soci sostenitori possono essere i singoli operatori del settore turistico, ricettivo ed enogastronomico, che condividono gli scopi dell'Associazione. Non hanno diritto di voto e non sono eleggibili a cariche sociali di qualsiasi livello.

Gli associati sono tenuti al pagamento delle quote sociali annuali nella misura che sarà stabilita dal Comitato Direttivo di anno in anno. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

I soci hanno il diritto di essere informati sui nuovi regolamenti e sulle eventuali modifiche allo statuto associativo.

Tutti gli associati contribuiscono attivamente al perseguimento degli scopi statuari attraverso l'attivazione di tutti i raccordi di carattere organizzativo previsti nel piano delle attività.

In tale contesto il citato piano delle attività, nel contemplare servizi di supporto ed accompagnamento rispetto al presidio di ruoli o funzioni ascrivibili alle finalità statutarie di ogni singolo associato, viene a determinare la necessaria ed imprescindibile evidenza della sussistenza del servizio come conditio sine qua non all'attivazione di attività di supporto e di accompagnamento da parte dell'Associazione.

Gli associati pertanto, nel rispetto di quanto contemplato dal piano nonché dei relativi ed eventuali regolamenti, possono fruire dei servizi di accompagnamento e supporto dell'Associazione.

L'Associazione, viceversa, si avvarrà prioritariamente, per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, dei supporti materiali ed immateriali che ciascun associato renderà eventualmente disponibili a fronte delle specifiche richieste che in tal senso potranno essere effettuate dall'Associazione medesima.

I soci pertanto avranno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività prestate che siano state precedentemente approvate dal Comitato Direttivo.

Per i soci o loro rappresentanti che verranno eletti per rivestire le cariche all'interno dei singoli Organi dell'Associazione (Assemblea dei Soci; Comitato Strategico; Comitato Direttivo) non è previsto alcun compenso o indennità a carico dell'Associazione, salvo diverse disposizioni adottate in seno ai Regolamenti attuativi del presente Statuto adottati dai Comitati.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

ARTICOLO 7

(Criteri di ammissione e esclusione degli associati)

L'ammissione all'Associazione è subordinata alle seguenti norme:

- a) presentazione della domanda;
- b) accettazione senza riserva alcuna del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- c) delibera di accettazione da parte del Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualità di associato si perde per recesso ed espulsione. Il recesso deve essere comunicato per iscritto. Il Comitato Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede alla cancellazione dal libro degli associati.

L'espulsione di un associato può essere adottata dal Comitato Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri con voto segreto, per i seguenti motivi:

- a) comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione o con le norme del presente statuto;
- b) infrazioni gravi ai regolamenti o non ottemperanza alle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- c) mancato pagamento delle quote associative;
- d) aver arrecato volontariamente danni morali o materiali all'Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'espulsione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Gli associati espulsi possono ricorrere contro il provvedimento del Comitato; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

ARTICOLO 8

(Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato Strategico e di Rappresentanza;
- c) il Comitato Direttivo.

ARTICOLO 9

(L'Assemblea dei Soci)

L'Assemblea dei soci rappresenta il massimo organo decisionale dell'Associazione.

Essa è composta da tutti gli associati o da loro delegati.

Le sedute dell'Assemblea possono essere a carattere ordinario e straordinario.

L'Assemblea ordinaria viene convocata, su richiesta del Comitato Strategico e di Rappresentanza e/o del Direttore Generale e previa deliberazione del Comitato Direttivo, dal Presidente almeno una volta l'anno ed entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

Le funzioni dell'Assemblea ordinaria sono:

- approvazione degli indirizzi e delle linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elezione del Comitato Direttivo;
- deliberazione sulle questioni attinenti alla gestione sociale che eccedono l'ordinaria amministrazione;
- approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto economico, finanziario e patrimoniale dell'anno precedente;
- decisioni su eventuali controversie relative ai regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello statuto;
- esame dei ricorsi presentati dagli associati avverso le decisioni di espulsione e di sospensione adottate dal Comitato Direttivo.

L'Assemblea in seduta straordinaria viene convocata, su richiesta del Comitato Strategico e di Rappresentanza e/o del Direttore Generale e previa deliberazione del Comitato Direttivo, dal Presidente. L'Assemblea straordinaria è inoltre convocata dal Presidente su

richiesta motivata di 1/3 (un terzo) della base sociale; in quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- le modifiche dello statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori, la devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea è convocata con avviso scritto spedito per lettera raccomandata presso la sede di ogni associato almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata.

Gli avvisi di convocazione debbono contenere: l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della prima e dell'eventuale seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo non inferiore a ventiquattro ore.

Nell'Assemblea ogni associato ha diritto ad un voto. È ammesso il voto per delega con il limite di due rappresentanze per ogni associato delegato oltre la propria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono rappresentati, personalmente o mediante delega, la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte a maggioranza dei voti espressi.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria occorre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente nominato dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea rimane in carica 5 (cinque anni) ed è rieleggibile.

L'Assemblea nomina anche un Vice-presidente ed un Segretario che rimangono in carica per 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per scrutinio segreto quando ne faccia richiesta 1/5 (un quinto) dei presenti.

In caso di votazioni a scrutinio segreto vengono nominati dall'Assemblea tre scrutatori con il compito di sovrintendere alle operazioni di voto.

Per l'elezione del Comitato Direttivo e del Comitato Strategico e di Rappresentanza_la votazione avviene di norma a scrutinio segreto. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato da chi ha presieduto l'Assemblea stessa e dal segretario o da un altro componente dell'Assemblea.

I verbali vengono conservati nella sede/i dell'Associazione, in forma cartacea e possono essere consultati dai soci in ogni momento e forniti loro in copia quando ne venga fatta richiesta.

Le deliberazioni ed i rendiconti sono pubblicizzati agli associati con l'esposizione per 10 (dieci) giorni dopo l'approvazione nella sede/i dell'Associazione.

ARTICOLO 10

(Il Comitato Strategico e di Rappresentanza)

Il Comitato Strategico e di Rappresentanza è composto dai rappresentanti degli enti pubblici che sottoscrivono l'atto di costituzione dell'Associazione (soci fondatori). Il Comitato elegge al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente che rimangono in carica per un anno e non possono essere riconfermati.

Il Comitato è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta del Direttore Generale o su richiesta della maggioranza dei consiglieri del Comitato.

Il Direttore Generale partecipa di diritto alle sedute del Comitato Strategico senza diritto di voto, predispone l'ordine del giorno, redige il verbale che sottoscriverà in uno con il Presidente e svolge funzioni di segretario.

I verbali delle riunioni così formati e sottoscritti sono conservati agli atti.

In assenza del Direttore Generale verrà nominato uno dei consiglieri a svolgere le funzioni di segretario.

La convocazione avviene con lettera raccomandata da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da inviarsi almeno ventiquattro ore prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare.

Il Comitato è validamente costituito se è presente la maggioranza dei consiglieri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le funzioni del Comitato Strategico e di Rappresentanza sono:

- fornire gli indirizzi strategici e di sviluppo per la stesura del piano delle attività del Distretto Turistico;
- verifica ed approvazione del piano delle attività;
- verifica e monitoraggio degli obiettivi annuali e pluriennali;
- assumere il ruolo di garante dei rapporti tra l'Associazione e gli associati e tra gli organi della struttura di governo dell'Associazione stessa attraverso la verifica e la ratifica di tutti gli atti ascrivibili nel contesto dei predetti rapporti tra le componenti summenzionate.

Il Comitato Strategico e di Rappresentanza svolge comunque tutte le attività coerenti con le finalità di indirizzo strategico dello stesso.

ARTICOLO 11

(Il Comitato Direttivo)

Il Comitato Direttivo è composto da 5 (cinque) componenti eletti dall'Assemblea dei soci ed espressione delle organizzazioni private, con o senza personalità giuridica, associate.

- Presidente,
- Vice Presidente,
- 3 (tre) consiglieri.

Il Presidente del Comitato Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Tra i componenti eletti almeno 3 (tre) devono essere espressione della volontà dei soci fondatori.

Il Comitato direttivo rimane in carica 5 (cinque) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Comitato elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più componenti del Comitato decadano dall'incarico, il Comitato può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. In caso ciò non fosse possibile, il Comitato può nominare altri rappresentanti, i quali rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve procedere alla nomina di un nuovo Comitato. Il consigliere che, fatte salve giustificate cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Comitato Direttivo viene dichiarato decaduto ed in ogni caso non sono ammesse più di sei assenze in un anno.

Il Comitato è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta del Direttore Generale o di almeno 2 (due) dei consiglieri.

Il Direttore Generale partecipa di diritto alle sedute del Comitato Direttivo senza diritto di voto, predispone l'ordine del giorno, redige il verbale che sottoscriverà in uno con il Presidente e svolge funzioni di segretario.

I verbali delle riunioni così formati e sottoscritti sono conservati agli atti.

In assenza del Direttore Generale verrà nominato uno dei consiglieri a svolgere le funzioni di segretario.

La convocazione avviene con lettera raccomandata da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da inviarsi almeno ventiquattro ore prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare.

Il Comitato è validamente costituito se è presente la maggioranza dei consiglieri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le funzioni del Comitato sono:

- fornire le specifiche tecniche e metodologiche per la stesura del piano delle attività del Distretto Turistico del territorio degli Iblei;
- programmare e realizzare le attività tra cui quelle direttamente promosse.
- controllare il piano delle attività proposte dai soci del Distretto Turistico del territorio degli Iblei attraverso il costante raccordo con la direzione generale;
- monitoraggio degli obiettivi annuali e pluriennali fornendo i parametri e gli indicatori per la rilevazione dei dati;
- deliberazione, su richiesta del Comitato Strategico e di Rappresentanza e/o della Direzione Generale, della convocazione dell'Assemblea;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- decidere la quota associativa di anno in anno;
- redigere il bilancio di previsione ed il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale;

- deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione, ivi compresa la determinazione delle quote suppletive per l'utilizzazione di determinati servizi o per la partecipazione a determinate attività;
- adottare i provvedimenti disciplinari previsti all'articolo 7 del presente statuto.

Il Comitato Direttivo svolge comunque tutte le attività coerenti con le finalità esecutive dello stesso.

ARTICOLO 12

(Il Direttore Generale)

Il Direttore Generale è nominato dal Comitato Direttivo su proposta del Comitato Strategico e di Rappresentanza e dura in carica 5 (cinque) anni.

In sede di costituzione dell'Associazione i soci fondatori hanno facoltà di nominare, contestualmente all'approvazione dello Statuto, i soggetti che ricoprono le cariche sociali previste nell'Assemblea, nel Comitato Strategico e di Rappresentanza e nel Comitato Direttivo, nonché il Direttore Generale.

Il Direttore Generale:

- redige il piano delle attività del Distretto Turistico del territorio degli Iblei sulla base degli indirizzi strategici e di sviluppo forniti dal Comitato Strategico e di Rappresentanza e delle specifiche tecniche e metodologiche indicate dal Comitato Direttivo;
- cura e coordina l'attuazione operativa del piano delle attività del Distretto Turistico del territorio degli Iblei approvato dal Comitato Strategico e di Rappresentanza;
- partecipa di diritto alle sedute dei Comitati Comitato Strategico e di Rappresentanza e Direttivo senza diritto di voto, ne predispone l'ordine del giorno, redige il verbale che sottoscriverà in uno con il Presidente e svolge funzioni di segretario in seno alle suddette sedute;

- coordina di concerto con il presidente del Comitato Direttivo le attività gestionale sia operativa che amministrativa dell'Associazione al fine di garantire livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
- impartisce di concerto con il Comitato Direttivo ogni disposizione atta a disciplinare gli aspetti organizzativi e le modalità operative.

Il Direttore generale su indicazioni di massima del Comitato Direttivo svolge comunque tutte le attività coerenti con le finalità operative dell'Associazione.

ARTICOLO 13

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e con le quote di ammissione dei soci ordinari;
- b) contributi dei soci;
- c) contributi di enti pubblici e privati;
- d) eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.

Gli eventuali utili di gestione debbono essere reinvestiti per finalità istituzionali.

I contributi dei soci sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, riferita all'anno solare, stabilita dal Comitato Direttivo per ogni tipologia di socio.

Le quote sociali dovranno essere versate entro il 31 dicembre.

Il Comitato Direttivo determina la quota oltre la quale il contributo viene considerato straordinario.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall'Associazione.

Sull'utilizzazione delle stesse delibera il Comitato Direttivo, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall'Assemblea che delibera sulla utilizzazione degli stessi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Il Presidente attua le delibere del Comitato Direttivo e dell'Assemblea e compie i relativi atti giuridici.

In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione le modalità e i destinatari del trasferimento del patrimonio sociale potranno essere indicati con delibera assembleare, votata a maggioranza dei componenti, in concomitanza con la deliberazione di scioglimento o cessazione.

Quando, in caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, l'Assemblea non deliberi sulle modalità e sui destinatari del trasferimento del patrimonio sociale, lo stesso verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

ARTICOLO 14

(Anno sociale)

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 15

(Bilancio)

Il bilancio consuntivo dell'Associazione viene redatto annualmente dal Comitato Direttivo e contiene tutte le entrate e le spese relative ad un esercizio.

Il bilancio dell'esercizio deve essere approvato dall'Assemblea Generale con voto palese e con la maggioranza dei presenti.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della seduta di approvazione e può essere consultato da ogni socio.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni senza scopi di lucro che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

ARTICOLO 16

(Rapporti con altri enti e soggetti)

L'Associazione Distretto Turistico degli Iblei può collaborare con soggetti ed enti pubblici e privati nello svolgimento delle attività sociali e per il perseguimento delle finalità riportate in questo statuto.

L'Associazione Distretto Turistico degli Iblei, inoltre, può partecipare a bandi pubblici, sia a livello regionale, nazionale che comunitario.

ARTICOLO 17

(Modifiche dello Statuto)

Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea dei soci con le modalità di cui al precedente art. 9.

ARTICOLO 18

(Scioglimento dell'Associazione)

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea in seduta straordinaria nominerà uno o più liquidatori, anche fra i non associati, che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe scelta dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 19

(Trasformazione dell'Associazione)

In caso di nuove esigenze l'Associazione può cambiare la propria forma giuridica secondo quanto disposto dall'art. 2500-octies del codice civile.

In particolare la deliberazione di trasformazione deve essere assunta con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ARTICOLO 20

(Rinvio)

Per quanto non convenuto nel presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.